

sti due articoli, sui quali non c'è controversia, salvo a riaprire questa discussione sugli articoli 77 e 78. È una specie di mozione d'ordine che io fo; perchè altrimenti noi discutiamo una cosa i cui effetti non trovano luogo in questi articoli.

PRESIDENTE. L'onorevole Pancrazi ha facoltà di parlare.

PANCRAZI. Mi permetterà la Camera che, come deputato appartenente a provincie dove i ricevitori non esistono, dichiaro che l'istituzione di questi nuovi uffici invece di semplificare il sistema delle esazioni, lo rende sempre più gravoso, e fa sì che il denaro pubblico prima di giungere nelle casse dello Stato soffra la detrazione di tanti svariati lucri. La Commissione e l'onorevole ministro dicono, che da questo ne deriverà una sorveglianza per gli esattori, ma dopo la costituzione dell'intendenza di finanza, la sorveglianza si potrebbe anche esercitare per mezzo degli intendenti.

Io comprendo l'istituzione dei ricevitori provinciali, come si prefiggeva l'onorevole Minghetti nel 19 marzo 1863, il quale dava loro anche il servizio di tesoreria; ma non posso comprendere l'istituzione dei ricevitori provinciali, ai quali non si dà altro mandato che di ritirare dagli esattori il danaro e riversarlo nelle casse delle tesorerie.

Nelle provincie meridionali, dove esistono i ricevitori provinciali, questi fanno il servizio della tesoreria. Nelle provincie venete a me non consta che i ricevitori provinciali abbiano il servizio di tesoreria; ed in verità, se non hanno questo onere, l'ufficio di ricevitore è una vera abbazia vescovile.

Nel modo come si vogliono istituire questi ricevitori nelle provincie ove attualmente non sono, atteso la forte cauzione di un sesto dell'incasso della esazione annuale delle imposte erariali e sovrimeposte comunali e provinciali (cauzioni che importano da 1 a 2 milioni), egli è certo che non potranno concorrere all'ufficio di ricevitore che dei rappresentanti della Banca Nazionale. Ed in queste provincie la Banca Nazionale ha pure il servizio di tesoreria, e sarà impossibile che si faccia il controllo tra due agenti del medesimo istituto; e la Banca Nazionale, cui non volevasi affidare il servizio di tesoreria, non sarà improbabile che abbia le ricevitorie provinciali. Egli è per questo che io trovo non necessaria l'istituzione dei ricevitori provinciali, a meno che non si affidi ai ricevitori provinciali il servizio di tesoreria.

LOVITO. Io ho bisogno di rispondere una parola sola all'onorevole ministro delle finanze. Egli disse che non era qui il luogo di fare questa questione, ma bensì all'articolo 77.

L'onorevole ministro ha riflettuto bene ed esattamente che io non faceva solo un appunto sul modo come sono nominati i ricevitori, ma io parlava della istituzione dei ricevitori medesimi fatta a quel modo,

vale a dire a cauzione del sesto che corrisponde ad una cifra enorme, che immobilizza una quantità di capitali, immobilizzazione intorno alla quale le risposte dell'onorevole Villa Pernice non mi hanno persuaso.

Ma io diceva di più: io faceva un'altra osservazione relativamente all'istituzione dei ricevitori provinciali, ed intorno a questa l'onorevole Villa-Pernice non ha detto nulla.

Io diceva: attualmente in varie provincie dello Stato voi avete che i ricevitori generali fanno anche il servizio del Tesoro. Ed io non so per qual ragione in virtù di questa legge dovete avere i ricevitori provinciali, i quali o pagati in un modo o pagati nell'altro, sono pagati sempre dai contribuenti, e poi dovete avere ancora tesorieri per ciascuna provincia, i quali tesorieri debbono essere obbligatoriamente quelli che saranno garantiti, o delegati dalla Banca? Questo è ciò che ho detto, ed intorno a questo l'onorevole Villa-Pernice non ha risposto nulla.

Ma occorre che io rilevi, con una sola osservazione, quello che egli diceva a riguardo dei ricevitori provinciali e circondariali esistenti nelle provincie napoletane.

I ricevitori circondariali e generali danno una cauzione che non va alla misura estrema, impossibile ed assurda, a cui la porta questa legge, perchè nelle leggi del Napoletano come nella massima parte della legislazione del regno d'Italia la fiducia si conferisce a tutti coloro che maneggiano gl'interessi dello Stato, non in ragione dei quattrini che essi posseggono e per la cauzione che essi danno, ma per la garanzia morale che essi presentano, la quale è superiore ancora alla materiale. Io vi domando, per esempio, signori, quale è la garanzia che danno i conservatori delle ipoteche colla legge del regno d'Italia? Ma i conservatori delle ipoteche forse maneggiano interessi che sono minori di quelli che maneggiano i ricevitori provinciali e gli esattori? Ed i notari che danno una cauzione? Un notaio che domani, con un istrumento a capriccio, vi potrà far venduto il palazzo della Signoria! Vi danno essi forse una cauzione adeguata agli interessi che essi maneggiano? Ma niente affatto. Questo significa rovesciare tutti i principii della legislazione. Allora non ci sono più impiegati; allora non si può aver fede in altro che nella cauzione immobilizzata. Erano queste le riflessioni che io volevo fare.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Allora porrò ai voti l'articolo 75.

(Dopo prova e controprova è ammesso.)

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE E ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Bonghi a presentare una relazione.